

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

LORENZO PERINETTO
CONSULENTE DEL LAVORO

RICCARDO PERINETTO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

ANDREA NOVALLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

GIORGIO ORECCHIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

STEFANO CARPANE TO
ESPERTO CONTABILE
REVISORE DEI CONTI

ROBERTO LONGO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

Torino, lì 10 ottobre 2011

Oggetto: riforma dell'apprendistato e del tirocinio formativo: incontro in Studio del 20 p.v.

Il periodo da maggio a settembre dell'anno corrente ha visto una sostanziale rivoluzione di alcuni degli istituti che negli ultimi anni occupano un posto di rilievo nella contrattualistica di lavoro, ovvero l'apprendistato ed il tirocinio, anche in virtù degli sgravi contributivi che ne derivano a vantaggio dell'azienda e della maggiore flessibilità in capo, in questa fattispecie, ad entrambe le parti.

Apprendistato

Il 5 maggio c.a. il Governo ha approvato il nuovo Testo Unico sull'apprendistato, il quale modifica radicalmente l'impianto dell'istituto.

Le tipologie restano tre ma ne sono state allargate le sfere di pertinenza:

1. l'apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età;
2. l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale;
3. l'apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano ad un più alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.

Viene ulteriormente chiarito che l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla occupazione dei giovani e per favorirne la loro crescita professionale.

Per quanto riguarda le prime due tipologie di apprendistato il nuovo Testo Unico stabilisce che la durata dell'apprendistato non può in ogni caso essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Cambia anche il tipo di formazione obbligatoria da garantire all'apprendista la quale, a seguito dell'attuale riforma, può essere svolta interamente all'interno dell'azienda e sotto la piena responsabilità della stessa.

Tirocinio

A partire dal 13 agosto c.a., con la Legge 138/2011, la normativa sui tirocini è profondamente cambiata allo scopo di limitarne l'uso sia per quanto attiene ai soggetti che ai tempi di utilizzo, rendendo tale istituto meno appetibile a fronte di altre tipologie lavorative più stabili e remunerative per i giovani (quale, ad esempio, l'apprendistato).

In breve, i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti, in via preventiva, dalla normativa regionale, in carenza della quale trova applicazione l'art. 18 della Legge n. 196/1997 ed il DM applicativo del 1998. Dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 (art. 11) i tirocini formativi e di orientamento "non curriculari" debbono riguardare soltanto i giovani neo diplomati e neo laureati e debbono essere promossi non oltre dodici mesi

dal conseguimento del titolo di Studio e non possono durare per un periodo superiore a 6 mesi, comprensivo delle proroghe.

La disposizione tuttavia non prende in esame i tirocini promossi per i soggetti che sono “ai margini” del mondo del lavoro: i disabili, gli invalidi fisici, ecc; nonché esclude i tirocini formativi e di orientamento “curricolari”, ovvero quelli con alternanza scuola – lavoro.

In aggiunta ai tirocini “curricolari”, il Ministero del Lavoro ha recentemente escluso dall’applicazione della nuova legge i tirocini di inserimento o reinserimento, ovvero quelli promossi a favore di soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione.

Il tirocinio rimane tuttavia una soluzione idonea e concreta al fine di formare un giovane per inserirlo nel contesto aziendale, lasciando intatta la possibilità di sfruttare la durata del tirocinio come “prova” del lavoratore allo scopo di valutarne l’idoneità ad uno stabile inserimento in azienda.

Stante l’entità delle nuove riforme, le quali avranno sicuramente effetti sull’inserimento al lavoro dei giovani, la complessità delle fattispecie che da queste ne possono derivare e le possibili varianti che queste offrono in luogo di alcune delle attuali forme contrattuali, La invitiamo a partecipare all’incontro che lo Studio sta organizzando per il giorno **20 ottobre** alle ore **17.00** nel quale verranno approfonditi, sulla base attuali disposizioni, gli argomenti fino ad ora trattati e le modalità operative, con spazio ai quesiti che vorrà porre in merito.

Qualora sia di Suo interesse partecipare a tale incontro La invito a darne comunicazione alla segreteria dello Studio entro **venerdì 14 c.m.**

Cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti